Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 31 marzo 1930 - Anno VIII** — **Numero 76**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — **Campobasso:** *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — **Como:** *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 13. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma:** *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — **Pistoia:** *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — **Reggio Calabria:** *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — **Siena:** *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — **Trapani:** *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — **Trieste:** *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la XIV Esposizione canina internazionale indetta in San Remo.

Con decreto 11 marzo 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1930 al registro n. 3 Finanze, foglio n. 193, l'Ente autonomo per la stazione climatica di San Remo è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la XIV Esposizione canina internazionale indetta in San Remo.

(1914)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **504.**

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930, n. **70.**

Ordinamento forestale della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1695, che stabilisce le norme per le concessioni agricole, pastorali e industriali in Tripolitania e in Cirenaica;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497, che approva l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla tutela e all'incremento del patrimonio forestale della Cirenaica;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — *Della polizia forestale.*

Art. 1.

La tutela, la conservazione e l'incremento del patrimonio forestale della Cirenaica sono affidati al Governo della Colonia che vi provvede a mezzo delle autorità regionali e dei reparti coloniali della Milizia nazionale forestale.

Le norme in materia forestale emanate ai termini del precedente comma si applicano alle zone boschive demaniali e alle zone boschive di proprietà privata e di uso collettivo.

Art. 2.

In tutto il territorio della Colonia è assolutamente vietato di tagliare piante legnose ed arbusti di qualsiasi specie:

a) sulle pendici degli Uidian e, in genere, dei corsi d'acqua, anche non perenni, ed attorno alle sorgenti per le aree che saranno determinate luogo per luogo dal Governatore con suo decreto, sentito il Comando della M.N.F.;

b) su tutte le pendici del Gebel e di qualunque altra altura quando esse abbiano una pendenza non inferiore al 50 per cento.

Sui limiti di dette zone saranno apposti speciali contrassegni.

Art. 3.

Nelle zone del territorio della Cirenaica che saranno determinate con decreti del Governatore è vietato qualsiasi taglio di piante, disboscamento e dissodamento di terreni boschivi senza la preventiva autorizzazione.

Anche fuori di dette zone è vietata qualsiasi utilizzazione boschiva senza autorizzazione quando essa si effettui nei boschi costituiti delle seguenti essenze legnose: a) quercie in genere; b) cipresso orizzontale o piramidale; c) pino; d) carrubbo; e) olivo ed olivastro; f) alloro; g) ginepro fenicio.

E' parimenti vietata l'estirpazione delle ceppaie e delle radici e lo scortecciamento dei fusti di qualsiasi essenza legnosa a scopo industriale.

Art. 4.

I commissari regionali, sentito il parere del Comando distaccato della M.N.F., possono genericamente autorizzare, nelle zone determinate a norma del 1° comma dell'art. 3, la raccolta della legna secca occorrente per uso famigliare, il taglio di alberi o di piante per usi domestici ed agricoli e il taglio del lentisco e del corbezzolo soltanto quando essi costituiscano sottobosco. Possono inoltre autorizzare l'estirpazione delle radici del *Rhus Oxyacantha* con le modalità e cautele stabilite dal Comando della M.N.F.

Art. 5.

Con decreto del Governatore, sulla proposta dei commissari regionali e sentito il Comando dei reparti coloniali della M.N.F., sono stabiliti i territori boschivi nei quali il pascolo è assolutamente vietato a qualunque specie di animali e quelli nei quali può essere consentito con determinate cautele e limitazioni.

I commissari regionali, nelle rispettive giurisdizioni territoriali, stabiliscono le modalità particolari di pascolo nelle zone indicate nella seconda parte del precedente comma, tenendo conto delle necessità dell'avvaloramento agrario, delle speciali esigenze delle popolazioni dipendenti e delle consuetudini tradizionali.

Art. 6.

I commissari regionali stabiliscono con proprie ordinanze le disposizioni di polizia necessarie a prevenire i danni dagli incendi nell'interno e in prossimità dei boschi e le cautele da osservarsi in determinate zone nell'accensione dei fuochi.

II. — *Delle utilizzazioni boschive.*

Art. 7.

Con decreti del Governatore sulla proposta dei commissari regionali e sentito il Comando della M.N.F. sono stabilite le norme per l'utilizzazione delle zone boschive di proprietà privata, intese ad assicurare la conservazione, il razionale sfruttamento e l'incremento del patrimonio forestale.

Nessun canone o contributo può essere imposto ai privati per l'utilizzazione dei boschi di loro proprietà.

Art. 8.

Le utilizzazioni delle zone boschive demaniali, di uso collettivo delle tribù o di aggregati etnici indigeni, sono regolate dalle consuetudini tradizionali nei limiti delle norme di polizia forestale, di razionale sfruttamento e d'incremento del patrimonio boschivo che saranno stabilite per le varie zone dai commissari regionali, sentito il Comando distaccato della M.N.F.

Art. 9.

Le concessioni per utilizzazioni di qualsiasi natura delle zone boschive demaniali sono accordate con decreto del Governatore.

Le concessioni per l'utilizzazione sono sempre temporanee e nei relativi disciplinari o quaderni d'oneri saranno tenuti presenti i criteri che regolano le utilizzazioni delle foreste demaniali nel Regno, in quanto applicabili alle condizioni locali.

Art. 10.

Le domande per concessione di utilizzazione di boschi demaniali debbono essere presentate ai commissari regionali competenti, che le inoltrano al Governo della Colonia unendovi il proprio parere, sentito il Comando distaccato della M.N.F.

Le domande e il disciplinare o quaderno d'oneri per la concessione sono sottoposte al Comitato di colonizzazione della Colonia per il suo parere.

Art. 11.

Del Comitato di colonizzazione della Cirenaica, istituito col R. decreto 7 giugno 1928, n. 1695, è chiamato a far parte permanentemente il comandante dei reparti coloniali della M.N.F. in Cirenaica.

Art. 12.

Il Governatore della Cirenaica è autorizzato a stabilire con proprio decreto le norme intese ad incoraggiare il rimboschimento da parte dei privati, a concedere premi e contributi e a distribuire gratuitamente le piantine forestali occorrenti.

E' accordata esenzione completa, per un periodo di venti anni, da ogni onere fiscale e tributario ai proprietari di terreni nudi che procedano al razionale rimboschimento, quando il bosco è destinato ad essere governato ad alto fusto. L'esenzione è limitata a dieci anni quando si tratti di boschi governati a ceduo.

III. — *Disposizioni penali.*

Art. 13.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto e alle norme di polizia forestale emanate dalle autorità locali e regionali sono punite con l'ammenda non inferiore a lire venti, salva l'applicazione delle maggiori pene quando il fatto costituisca reato più grave. In caso di recidiva la pena è raddoppiata e può superare il massimo stabilito dalla legge penale.

Quando l'infrazione produca un danno, il responsabile ne è tenuto al risarcimento al proprietario o al Governo della Colonia, se trattisi di boschi demaniali.

In aggiunta alle penalità previste al primo comma del presente articolo il contravventore che abbia prodotto un danno potrà essere condannato al pagamento d'una pena pecuniaria commisurata dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato.

Quando le infrazioni siano commesse da cittadini italiani libici, in luogo delle pene previste nel precedente comma, possono essere applicate le punizioni individuali e collettive

che le autorità regionali hanno facoltà di infliggere in virtù dei poteri consentiti da ordinamenti speciali per motivi di ordine pubblico.

Art. 14.

Tutte le contravvenzioni in materia forestale possono essere conciliate in via amministrativa dinanzi agli ufficiali della M.N.F. nella giurisdizione dei quali è avvenuta l'infrazione.

La conciliazione si effettua sulla base del minimo dell'ammenda prevista al primo comma dell'articolo precedente e, quando siasi prodotto un danno, è subordinata al risarcimento di esso, oltre al pagamento del minimo della pena pecuniaria prevista nel penultimo comma del precedente articolo.

Art. 15.

La determinazione del valore del danno comunque arrecato e delle piante tagliate, agli effetti del risarcimento e della pena pecuniaria, è stabilita dagli ufficiali della M.N.F. nella giurisdizione dei quali il fatto è avvenuto.

La valutazione così eseguita è definitiva e contro di essa non è ammessa contestazione da parte del contravventore o degli interessati.

Art. 16.

I giudizi sulle contravvenzioni in materia forestale o comunque previste nel presente decreto e delle norme di polizia forestale emanate dalle autorità locali o regionali sono di esclusiva competenza dei commissari regionali.

Le decisioni dei commissari regionali sono inappellabili e definitive.

Art. 17.

Nel valutare il danno arrecato e nel procedere alle conciliazioni e ai giudizi, quando vi siano comunque interessati cittadini italiani libici, deve tenersi conto delle consuetudini locali e delle particolari condizioni delle varie regioni della Colonia.

IV. — *Della Milizia nazionale forestale coloniale.*

Art. 18.

E' istituito presso il Governo della Cirenaica un Comando della Milizia nazionale forestale quale organo tecnico esecutivo del servizio, alla dipendenza della Direzione di Governo per gli affari economici e della colonizzazione.

Con decreti del Governatore sono istituiti i Comandi distaccati sia retti da ufficiali che da sottufficiali o graduati, e determinate le rispettive giurisdizioni territoriali.

Art. 19.

Al personale metropolitano della M.N.F., destinato a prestar servizio in Cirenaica, compete, oltre lo stipendio e tutti gli altri assegni di carattere generale o personale dovuti nel Regno, il trattamento coloniale stabilito per i Reali carabinieri dall'ordinamento pei Regi Corpi di truppe coloniali.

Art. 20.

I reparti della M.N.F. in Cirenaica sono costituiti da ufficiali, sottufficiali e militi tratti esclusivamente dalla M.N.F. metropolitana.

I quadri e gli organici del personale metropolitano della M.N.F. in Cirenaica sono stabiliti con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Governatore.

Al detto personale, compreso nel contingente numerico complessivo del personale assegnato ai servizi tecnici e speciali in Colonia stabilito dagli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo unico del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801.

Art. 21.

Con decreto del Governatore possono essere assegnati ai reparti della M.N.F. in Cirenaica gregari indigeni delle bande di polizia o degli armati locali (*dauris*).

Possono pure essere costituiti reparti indigeni della M.N.F. mediante reclutamento speciale fra cittadini italiani libici o fra sudditi delle altre Colonie italiane. L'ordinamento, gli organici, il trattamento e la disciplina dei reparti indigeni della M.N.F. sono fissati, su proposta del Governatore, con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.

Il trattamento dei detti reparti non può essere superiore a quello stabilito per gli zaptiè e graduati degli zaptiè dall'ordinamento pei Regi Corpi di truppe coloniali.

Art. 22.

Il Comando della M.N.F. in Cirenaica e i Comandi distaccati presso i commissari regionali sono i consulenti tecnici del Governo in materia forestale.

La M.N.F. in Cirenaica provvede:

a) alla esecuzione delle leggi e delle disposizioni vigenti in Colonia in materia forestale;

b) al governo del patrimonio boschivo demaniale;

c) all'istituzione e coltivazione di vivai e campi sperimentali;

d) agli studi ed esperimenti inerenti alla silvicoltura;

e) alla direzione dei lavori di rimboschimento e di sistemazione forestale dei corsi d'acqua e delle sorgenti.

Il parere del Comando della M.N.F. deve essere sentito su tutte le concessioni che comportino o il rimboschimento totale o parziale o la trasformazione dei boschi in colture agrarie e su tutti i progetti di bonificazione dei terreni.

Art. 23.

Le disposizioni in materia forestale che comunque riguardino le popolazioni indigene sono pubblicate nelle forme consuetudinarie locali e nei modi più opportuni per essere effettivamente conosciute da chi debba osservarle.

Art. 24.

Le spese per le competenze dovute ai personali previsti nel presente decreto, e tutte le altre comunque dipendenti dall'applicazione del decreto medesimo, gravano sul bilancio della Cirenaica e devono essere contenute nei limiti del contributo consolidato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 96. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 505.

REGIO DECRETO 21 marzo 1930, n. 219.

Approvazione dei ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogato con il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457, concernente divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere al reclutamento del personale occorrente ad assicurare il funzionamento dei servizi finanziari;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i personali del Ministero delle finanze, indicati nella tabella annessa al presente decreto, i ruoli stabiliti con gli allegati II e IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alla tabella medesima, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. Sono altresì approvate le annotazioni contenute in detta tabella.

Art. 2.

Il personale, che, per effetto dall'attuazione dei ruoli di cui al precedente articolo, venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado, è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore sul conferimento di posti in soprannumero e relativo riassorbimento, nonchè sull'obbligo di lasciare in altri gradi vacanze compensatrici.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, al reclutamento di personale nei ruoli del Ministero delle finanze, in relazione ai posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, non si applicano, per la partecipazione ai pubblici concorsi di assunzione a norma del precedente comma, limiti massimi di età.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 197. — MANCINI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA.

Carriera amministrativa.

(Gruppo A).

Grado	Qualifica		Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato		10
5°	Ispettori generali:		
	per il Tesoro	1	
	per le Intendenze di Finanza	4	
	Capo dell'Ufficio Centrale del Personale	1	
	per la Cassa depositi e prestiti	1	
		—	7
5°	Intendenti di 1ª classe		16
6°	Ispettori superiori:		
	per il Tesoro	13	
	per la Cassa depositi e prestiti	1	
		—	14
6°	Intendenti di 2ª classe		138
7°	Ispettori:		
	per il Tesoro	9	
	per la Cassa depositi e prestiti	2	
		—	11
7°	Vice intendenti		208
8°	Consiglieri		216
8°	Vice ispettori e Statistici per la Cassa depositi e prestiti		4
9°	Primi segretari		369
9°	Attuario della Cassa depositi e prestiti		1
10°	Segretari		} 400
11°	Vice segretari		}
	Totale		1394

Carriera d'ordine.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	72
10°	Primi archivisti	214
11°	Archivisti	360
12°	Applicati	643 (a)
13°	Alunni d'ordine	144
	Totale	1433

(a) Compresa una telefonista che non può ottenere promozioni.

Personale subalterno.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
	Primi commessi	11
	Commessi ed uscieri capi	229
	Uscieri	240
	Inservienti	120
	Totale	600
	Agenti tecnici	19

Canali Cavour.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Amministratore generale	1

RAGIONERIE CENTRALI.

Carriera di concetto.

(Gruppo A).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Ragioniere generale dello Stato	1
5°	Ispettore generale	1
5°	Direttori capi di ragioneria di 1ª classe	5
6°	Direttori capi di ragioneria di 2ª classe	11
6°	Direttori capi divisione	35
6°	Ispettori superiori	14
7°	Capi sezione e ispettori	106 (a)
8°	Consiglieri e vice-ispettori	123 (b)
9°	Primi segretari	217
10°	Segretari	230
11°	Vice-segretari	
	Totale	743 (c)

(a) Di cui 2 ispettori.

(b) Di cui 2 vice-ispettori.

(c) Numero due posti di sesto grado, diciotto cumulativamente del settimo e dell'ottavo e venti complessivamente del nono ed inferiori sono riservati al personale in servizio nelle Ragionerie dei Governi coloniali.

A decorrere dal secondo anno d'entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti tabelle, le vacanze nei posti suindicati, che vengano a risultare nei gradi superiori al decimo, per cessazione dell'appartenenza ai ruoli delle Ragionerie centrali, di funzionari in servizio presso le Ragionerie coloniali suddette, saranno coperte mediante promozioni, con la osservanza delle vigenti disposizioni, fra i funzionari dei gradi rispettivamente inferiori, in servizio presso queste ultime Ragionerie e ad esse addetto da almeno due anni.

Per l'assunzione ai posti vacanti nel grado iniziale possono bandirsi concorsi con l'obbligo, per gli aspiranti, oltre che di possedere i requisiti stabiliti dalle vigenti norme, di prestare esclusivamente servizio presso le predette Ragionerie coloniali.

Ruolo transitorio.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Ragionieri principali	2
9°	Primi ragionieri	1
10°	Ragionieri	2
	Totale	5

Carriera d'ordine.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	20
10°	Primi archivisti	60
11°	Archivisti	100
12°	Applicati	180
13°	Alunni d'ordine	40
	Totale	400 (a)

(a) Numero venti posti complessivi dei gradi dal nono all'undecimo e quindici cumulativamente dei gradi dodicesimo e tredicesimo sono riservati al personale in servizio nelle Ragionerie dei Governi coloniali.

Per le promozioni ai posti vacanti nei gradi superiori al tredicesimo e per le assunzioni ai posti disponibili nel grado tredicesimo sono applicabili le norme indicate nella nota (c) al ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali.

RAGIONERIE DELLE INTENDENZE.

Carriera di ragioneria.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	4
7°	Direttori di ragioneria	57
8°	Ragionieri capi	68
9°	Primi ragionieri	122
10°	Ragionieri	133
11°	Vice-ragionieri	
	Totale	384

Ufficiali di ragioneria.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	18
10°	Ufficiali principali	55
11°	Primi ufficiali	90
12°	Ufficiali	158
13°	Alunni	35
	Totale	356

AVVOCATURA ERARIALE.

Avvocati erariali.

(Gruppo A).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
2°	Avvocato generale	1
3°	Vice avvocato generale	1
4°	Sostituti avvocati generali erariali	17
4°	Avvocati erariali distrettuali	15
5°	Segretario generale	1
5°	Vice avvocati erariali	58
6°	Sostituti avvocati erariali di 1ª classe	44
7°	Sostituti avvocati erariali di 2ª classe	63
	Totale	200

Aggiunti di procura.

(Gruppo A).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Aggiunti di procura di 1ª classe	10
10°	Aggiunti di procura di 2ª classe	14
11°	Aggiunti di procura di 3ª classe	18
	Totale	42

Carriera d'ordine.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	21
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	57
13°	Alunni d'ordine	13
	Totale	130

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	30
Uscieri	30
Inservienti	18
Totale	80

TESORO.

Personale degli uffici esterni del Tesoro.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	8
6°	Tesoriere centrale	1
6°	Agenti contabili dei titoli del Debito pubblico	1
6°	Controllore capo della Tesoreria centrale	1
7°	Direttori del Tesoro	50
8°	Vice direttori del Tesoro	60
9°	Primi segretari	105
10°	Segretari	110
11°	Vice segretari	
	Totale	336

Personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della R. Zecca e della Cassa speciale.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Cassieri principali	2
9°	Primi cassieri	6
10°	Cassieri	7
11°	Vice cassieri	
	Totale	15

Personale degli uffici esterni del Tesoro.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	35
10°	Ufficiali principali	106
11°	Primi ufficiali	180
12°	Ufficiali	328
13°	Alunni	73
	Totale	722

DEMANIO

Personale di gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	R. ispettore tecnico del Mar Piccolo	1

Personale subalterno dei canali patrimoniali dello Stato.

Qualifica	Numero dei posti
Assistenti idraudici	10
Custodi	100
Totale	110

IMPOSTE DIRETTE

Personale provinciale.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	12
6°	Direttori	23
7°	Ispettori provinciali e procuratori superiori	375
8°	Procuratori capi	443
9°	Primi procuratori	787
10°	Procuratori di 1ª classe	860
11°	Procuratori di 2ª classe	
	Totale	2500

Carriera d'ordine.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	95
10°	Primi archivisti	275
11°	Archivisti	465
12°	Applicati	830
13°	Alunni	185
	Totale	1850

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti
Uscieri capi	62
Uscieri	62
Inservienti	31
Totale	155

TASSE SUGLI AFFARI.

Ispettori del Demanio e delle Tasse.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	12
7°	Ispettori provinciali	80
8°	Ispettori capi	90
9°	Ispettori	168
	Totale	350

Conservatori delle Ipoteche.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Conservatori di 1ª classe	20
7°	Conservatori di 2ª classe	25
8°	Conservatori di 3ª classe	25
9°	Conservatori di 4ª classe	27
	Totale	97

Procuratori del Registro.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Direttori di ricevitoria	10
7°	Procuratori superiori	140
8°	Procuratori capi	169
9°	Primi procuratori	299
10°	Procuratori di 1ª classe	524
11°	Procuratori di 2ª classe	
	Totale	1142

Personale sussidiario delle Conservatorie delle Ipoteche.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Aiuti conservatori capi	33
10°	Aiuti conservatori principali	98
11°	Aiuti conservatori	162
12°	Applicati	292
13°	Alunni	65
	Totale	650

Personale sussidiario degli uffici del Registro.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Aiuti procuratori capi	100
10°	Aiuti procuratori principali	300
11°	Aiuti procuratori	500
12°	Applicati	915
13°	Alunni	205
	Totale	2020

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti
Bollatori ed indicatori	50

DOGANE ED IMPOSTE INDIRETTE.

Personale dei Laboratori Chimici delle Dogane.

Chimici.

(Gruppo A).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Direttori	1
6°	Vice direttori	1
6°	Chimici capi di 1ª classe	14
7°	Chimici capi di 2ª classe	20
8°	Chimici principali	16
9°	Chimici	18
	Totale	70

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti
Operai	25

Personale delle dogane.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Direttore ufficio tecnico centrale	1
6°	Ispettori superiori	11
6°	Direttori superiori	20
7°	Direttori, ispettori capi e contabili capi	235
8°	Ispettori principali e contabili principali	282
9°	Ispettori e primi contabili	502
10°	Sottoispettori, contabili	549
11°	Sottoispettori aggiunti e contabili aggiunti	
	Totale	1600

Personale delle dogane.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Commissari capi	29
9°	Commissari	87
10°	Primi ufficiali	116
11°	Ufficiali	145
12°	Ufficiali aggiunti	193
	Totale	570

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti
Commessi	550

Personale tecnico delle imposte di produzione.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Ispettori principali e commissari tecnici capi	26
9°	Ispettori e commissari tecnici	77
10°	Primi ufficiali tecnici	100
11°	Ufficiali tecnici	125
12°	Ufficiali aggiunti	172
	Totale	500

Personale elettrotecnico delle imposte di produzione.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Ispettori principali e commissari elettrotecnici capi	3
9°	Ispettori e commissari elettrotecnici	9
10°	Elettrotecnici principali	12
11°	Elettrotecnici	13
12°	Elettrotecnici aggiunti	18
	Totale	55

CATASTO E SERVIZI TECNICI DI FINANZA.

Ingegneri.

(Gruppo A).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	10 (*a*)
6°	Ingegneri capi	48 (*b*)
7°	Primi ingegneri di sezione	48
8°	Ingegneri principali di sezione	56
9°	Ingegneri principali	100
10°	Ingegneri	108
	Totale	370

(*a*) Di cui tre a disposizione della Direzione generale delle dogane per il servizio ispettivo delle imposte di fabbricazione.
(*b*) Di cui due possono essere addetti alla Direzione generale del catasto con funzioni di capo divisione.

Geometri.

(Gruppo B).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Geometri capi	218
9°	Geometri principali	392
10°	Geometri	430
11°	Geometri aggiunti	
	Totale	1040

Aiutanti, disegnatori e computisti.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Aiutanti capi, disegnatori capi, computisti capi	66
10°	Aiutanti principali, disegnatori principali e computisti principali	194
11°	Primi aiutanti, primi disegnatori e primi computisti	330
12°	Aiutanti, disegnatori e computisti	590
	Totale	1180

Personale subalterno.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
	Uscieri capi	44
	Uscieri	44
	Inservienti	22
	Totale	110

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttore generale	1

Personale tecnico di 1ª categoria.

Grado	Qualifica		Coltivazioni	Manifatture, Magazzini tabacchi	Saline Magazz. sali Laboratorio chinino	Totale
5°	Ispettore generale	1	—	—	—	1
5°	Capi servizio	—	1	1	1	3
6°	Ispettori superiori	—	4	7	2	13
6°	Direttori	—	12	23	8	43
7°	Vice-direttori di 1ª classe	—	4	9	2	15
8°	Vice-direttori di 2ª classe	—	5	9	3	17
9°	Vice-direttori di 3ª classe	—	3	4	2	9
10°	Allievi tecnici	—	3	4	2	9
	Totale	1	32	57	20	110

Personale amministrativo di gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
5°	Capo servizio	1
6°	Ispettori superiori	4
7°	Ispettori compartimentali	8
8°	Vice-ispettori compartimentali	10
9°	Primi segretari	15
10°	Segretari	16
11°	Vice segretari	
	Totale	55

Personale amministrativo di gruppo B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	10
7°	Ispettori compartimentali	30
7°	Primi commissari amministrativi	15
8°	Commissari amministrativi	53
9°	Vice commissari amministrativi	82
10°	Segretari	90
11°	Vice segretari	
	Totale	280

Personale di 2ª categoria — Tecnici.

Grado	Qualifica	Coltivazioni	Manifatture, Magazzini tabacchi	Saline Magazz. sali Laboratorio chinino	Totale
8°	Capi tecnici principali . .	21	40	5	66
9°	Capi tecnici	61	117	14	192
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª cl.	82	155	18	255
11°	Capi tecnici aggiunti di 2ª cl.	100	191	23	314
12°	Applicati tecnici . . .	143	271	32	446
	Totale . .	407	774	92	1273

Personale di 2ª categoria — Meccanici.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Capi meccanici principali	4
9°	Capi meccanici	7
10°	Capi meccanici aggiunti di 1ª classe . .	7
11°	Capi meccanici aggiunti di 2ª classe . .	10
12°	Applicati meccanici	12
	Totale . . .	40

Personale di 2ª categoria — Personale di scrittura.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
11°	Prime applicate alle scritture . . .	85
12°	Applicate alle scritture	185
	Totale . . .	270

Personale ausiliario di 3ª categoria.

Qualifica	Numero dei posti
Agenti di custodia	50
Agenti di controllo	80
Commessi	50
Maestre alle lavorazioni (in via di eliminazione)	—
Totale . . .	180

ANNOTAZIONE. — Ai termini dell'art. 1 del R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2334, prorogato col R. decreto 26 dicembre 1929, n. 2297, resta fermo l'obbligo di lasciare scoperti nel complesso dei ruoli di personali del Ministero delle finanze tanti posti del medesimo gruppo quanti quelli che si trovino coperti nel ruolo transitorio della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Capo del Governo Primo Ministro: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 506.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 220.

Esenzioni fiscali per gli atti dei giudizi delle Corti d'appello in materia di matrimoni celebrati avanti ai ministri del culto cattolico e per gli atti di dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847, che contiene le disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disporre agevolazioni fiscali per i procedimenti innanzi alla Corte d'appello, disciplinati dagli articoli 17, 21 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e per le richieste di dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, sono esentati da ogni tassa gli atti dei procedimenti, di cui agli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, promossi avanti le Corti d'appello per la esecutorietà delle sentenze di annullamento di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici o per l'esecutorietà dei provvedimenti di dispensa da matrimonio rato e non consumato emanati dai tribunali medesimi.

Eguale esenzione è concessa per gli atti del procedimento di cui all'art. 21 della stessa legge.

Art. 2.

Sono esenti dalla tassa di concessione governativa, di cui all'art. 6 della tabella A annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, le dispense civili dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio, e sono pure esenti dalla tassa di bollo gli atti e documenti che le parti sono tenute ad esibire per ottenere tali dispense ai termini dell'art. 80 dell'ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865, n. 2602.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge restando il Ministro proponente incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 198. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 507.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 221.

Cessione gratuita ai Comuni dei materiali e rottami giacenti nel territorio in cui si svolsero le operazioni belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la convenienza di far cessare la raccolta da parte dello Stato dei materiali e rottami tuttora giacenti nel territorio in cui si svolsero le operazioni belliche;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di disciplinare il passaggio dei diritti di raccolta dei materiali suddetti dallo Stato ai Comuni;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La proprietà dei materiali e rottami giacenti nel territorio in cui si svolsero le operazioni belliche è trasferita, a decorrere dal 1° aprile 1930, ai Comuni nel territorio dei quali i materiali medesimi giacciono, ad eccezione delle armi e munizioni, delle loro parti e degli esplosivi, che restano di proprietà dello Stato.

Restano, altresì, di proprietà dello Stato i materiali che, comunque raccolti e concentrati, in forza dei contratti stipulati dall'Amministrazione militare, non fossero stati, dagli assuntori dei contratti medesimi, introdotti, entro il 31 marzo 1930, nei propri magazzini.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 202. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 508.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 170.

Scioglimento del Consiglio amministrativo dell'Istituto dei ciechi di Bologna e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 marzo 1926, n. 786, col quale l'Istituto dei ciechi di Bologna è dichiarato Istituto d'istruzione e posto alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di riorganizzare su nuove basi l'ordinamento interno, didattico ed amministrativo dell'Istituto, per renderlo più consono ai fini della richiesta specializzazione per gli studi musicali;

Considerato che per il conseguimento dello scopo sopra cennato sia più idonea l'opera di un Regio commissario anzichè quella di un Consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio amministrativo dell'Istituto dei ciechi di Bologna è disciolto, e ne è affidata la gestione straordinaria ad un Regio commissario nella persona del fondatore conte Francesco Cavazza, il quale sarà coadiuvato nell'adempimento della sua opera da un vice commissario nella persona dell'avv. comm. Bruno Ferrari, consigliere delegato dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 138. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 509.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 172.

Emissione di speciali francobolli di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Riconosciuto opportuno di emettere francobolli speciali di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri » gravati di un sopraprezzo da devolversi a favore della Società stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri », gravati di un sopraprezzo da devolversi a favore della Società medesima.

I francobolli stessi saranno validi agli effetti dell'affrancatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati le caratteristiche tecniche ed i termini di validità dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

I francobolli di cui sopra non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 145. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **510.**

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. **173.**

Emissione di speciali francobolli commemorativi per le onoranze centenarie a Francesco Ferrucci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno di emettere francobolli commemorativi per le onoranze centenarie a Francesco Ferrucci, gravati di un sopraprezzo da devolversi a favore del Comitato per le onoranze stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi per le onoranze centenarie a Francesco Ferrucci, gravati di un sopraprezzo da devolversi a favore del Comitato per le onoranze stesse.
I francobolli saranno validi agli effetti dell'affrancatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati le caratteristiche tecniche ed i termini di validità dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

I francobolli di cui sopra non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 146. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **511.**

REGIO DECRETO 26 febbraio 1930, n. **189.**

Autorizzazione al comune di Parco a modificare la propria denominazione in quella di « Altofonte ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 20 gennaio 1930 con la quale il podestà di Parco, in esecuzione della propria deliberazione 13 aprile 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Altofonte »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Palermo con la deliberazione 10 maggio 1929;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Parco, in provincia di Palermo, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Altofonte ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 166. — FERZI.

Numero di pubblicazione 512.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. **2463.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Templum Charitatis » con sede in Agrigento.

N. 2463. R. decreto 16 dicembre 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Templum Charitatis », con sede in Agrigento, è eretta in ente morale sotto una provvisoria amministrazione, con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. L-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Locatel » (Lokateli) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Locatel (Lokateli) Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Schik (Schick), nato a Villa Decani il 25 dicembre 1851, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locatelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maddalena, nata a Villa Decani dalla ora defunta Maria Korosec, il 31 agosto 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(620)

N. L-217.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Lonzar » e « Dobrillovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Lonzar Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Giovanni Dobrillovich e della fu Ruzzai Maria, nata a Piemonte il 14 dicembre 1858, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza » e « Debrilli » (Lonza Maria nata Debrilli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Nazario, nato a Capodistria il 6 luglio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(621)

N. L-224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Cheriach » e « Liubessich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Liubessich Fosca ved. di Marco, figlia del fu Martino Cheriach e della fu Elena Prenz, nata a Villanova di San Lorenzo del Pasenatico il 12 gennaio 1890, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lubessi » e « Cheria ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(622)

N. R-122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Rasman Caterina, figlia del fu Pietro e della Fontanot Anna, nata a Capodistria il 13 agosto 1911, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Capodistria il 27 novembre 1912; al fratello Nazario, nato a Capodistria il 26 luglio 1914; ed alla madre Fontanot Anna fu Giorgio e di Favento Maddalena, nata a Capodistria il 4 luglio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(623)

N. R-23.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Radovan Matteo fu Gaetano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Radovan Matteo fu Gaetano e della Micatovich Marina, nato il 27 marzo 1860 a Mondellebotte di Visignano, residente a Villa Radovani di Visignano, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Radovan in « Radovani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Radovan Antonia fu Pietro e fu Baichin Antonia, nata il 23 marzo 1866; ai figli nati a Mondellebotte: Pietro, il 15 giugno 1890; Matteo, il 28 dicembre 1897; nonchè alla nuora, moglie di Pietro: Radovan Anna di Giovanni e di Miani Francesca, nata a Mondellebotte il 1° marzo 1912; ed ai nipoti figli di Pietro e di Radovan Anna, nati a Mondellebotte: Antonia, il 5 ottobre 1922; Giovanni, il 24 aprile 1925; Egidio, il 31 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(624)

N. R-21.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Radovan Pietro fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Radovan Pietro fu Pietro e della fu Baichin Antonia, nato a Mondellebotte di Visignano il 28 novembre 1858 e residente a Villa Radovani di Visignano, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Radovan in « Radovani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Dellamarna Maria fu Martino e di Milessa Maria, nata a Visignano il 25 agosto 1867; ed alla loro figlia Marianna, nata a Mondellebotte il 20 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(625)

N. R-112.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Rasman » e « Grisonich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Rasman Anna ved. di Giuseppe, figlia del fu Giuseppe Grisonich e della fu Giacoma Grisonich, nata a Gason di Capodistria il 2 agosto 1878, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani » e « Grisoni » (Ramani Anna nata Grisoni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi nati a Capodistria: Maria, il 22 ottobre 1905; Pietro, il 13 ottobre 1908; Giovanna, il 23 febbraio 1911; Angelo, il 9 marzo 1913; Caterina, il 27 settembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(626)

N. R-119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Rasman Anna ved. di Nicolò, figlia del fu Matteo Schipizza e della fu Fafach Maria, nata a Capodistria il 2 dicembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio legittimo Pietro, nato a Capodistria il 3 luglio 1906; ed alla figliastra Rasman Caterina fu Nicolò e fu Zucca Domenica, nata a Capodistria il 30 luglio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(627)

N. R-120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Rasman Maria ved. di Matteo, figlia del fu Valentino Carbonaio e della fu Paola Favento, nata a Capodistria il 25 agosto 1839, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Nazario, nato a Capodistria il 24 agosto 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(628)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 marzo 1930, ha presentato direttamente alla Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1930, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1930, n. 61, concernente proroga al 31 dicembre 1933 del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali.

(1915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Danimarca.

In data 11 dicembre 1929-VIII, sono state scambiate a Copenaghen, fra il R. Ministro d'Italia ed il Ministro degli affari esteri di Danimarca, due note per regolare tra i due Stati, la reciproca notificazione dei cartellini penali.

(1916)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 70.

Media dei cambi e delle rendite
del 28 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.69	Belgrado	33.76
Svizzera	369.32	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.79	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.654	Norvegia	5.107
Spagna	237 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.663	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	67.60
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.345	Rendita 3 % lordo	41.65
Peso Argentino Carta	7.20	Consolidato 5 %	80.575
New York	19.075	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.07	I Serie	74.80
Oro	368.06	II Serie	73.30

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario-economo presso la Scuola di avviamento al lavoro « Contessa Tornielli Dellini », in Novara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2329, che riordina la Regia scuola di avviamento « Contessa Tornieli Dellini » in Novara;

Vista la pianta organica della Regia scuola predetta approvata con decreto Ministeriale 11 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1927;

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti economici a favore del personale;
Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 116611 in data 23 ottobre 1929 che autorizza a bandire il concorso al posto di segretario-economo titolare nella Regia scuola di avviamento « Contessa Tornielli Dellini », in Novara;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola di avviamento al lavoro « Contessa Tornielli Dellini » in Novara è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo titolare.

Art. 2.

Il segretario-economo prescelto compie la sua carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 8150, oltre L. 1750 annue per supplemento di servizio attivo aumentabili in conformità della tabella annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047.
Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio: diploma di licenza conseguito in un Regio istituto commerciale o in un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria).
Il personale di amministrazione in servizio come supplente o incaricato presso le scuole industriali di qualsiasi carattere e grado potrà essere ammesso al concorso anche se sfornito del richiesto titolo di studio purchè i titoli da esso presentati siano riconosciuti validi per l'ammissione dalla 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;
2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 40° anno di età;
3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);
9° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i punti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascierà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(1917)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.